

# dossier

6 settembre 2021

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Atto del Governo 286

---

Ai sensi articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, di giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 418



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it) - [@CD\\_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 286

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>5</b>
<b>La direttiva europea da attuare .....</b>	<b>5</b>
<b>La norma di delega .....</b>	<b>7</b>
<b>Contenuto .....</b>	<b>8</b>



## Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Su di esso le Commissioni giustizia di Senato e Camera sono chiamate ad esprimere parere **entro il 16 settembre 2021**.

Come si precisa nella relazione illustrativa, la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale "è ancor più attuale alla luce della avvenuta **comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una [procedura di infrazione n. 2021/0055](#) ex articolo 258 T.F.U.E. (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta**".

In particolare lo schema, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal D.Lgs. n. 75/2020 di recepimento), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'**ampliamento dei reati presupposto** dei suddetti delitti, che viene esteso alle **contravvenzioni** e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai **delitti colposi**.

## La direttiva europea da attuare

La [direttiva \(UE\) 2018/1673](#) si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia di **contrasto del riciclaggio** mediante il diritto penale.

A tal fine il **riciclaggio** è qualificato come reato qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa (articolo 3, par. 1). L'articolo 2 stabilisce, tra le altre, definizioni dettagliate dei concetti di "beni" (par. 2), "persona giuridica" (par. 3) ed "attività criminosa" (par. 1). Il par. 1 contiene anche un elenco, non esaustivo, di categorie da considerare attività criminosa, tra cui: la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato (lettera a), il terrorismo (lettera b), la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (lettera c) ed i reati ambientali (lettera l). Può concretizzarsi nella conversione o trasferimento di beni (lettera a); nell'occultamento o dissimulazione della loro reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà (lettera b); nel loro acquisto, detenzione o utilizzazione (lettera c).

Ai sensi dell'articolo 3, par. 2, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la punibilità di chi poteva sospettare o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni. In virtù del par. 3, invece, dovranno far sì che la condanna possa avvenire a prescindere dall'esistenza di condanne precedenti (lettera a) e dalla determinazione di tutti gli elementi fattuali o circostanze relative (lettera b). La lettera c) estende i reati ai beni provenienti da condotta che abbia avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, "qualora tale condotta costituisca un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale".

Ai sensi dell'articolo 4 sono da considerare reati anche il concorso, l'istigazione e il tentativo di commettere riciclaggio.

In termini di **sanzioni**, l'articolo 5 incarica gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati che costituiscono riciclaggio "siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive" (par. 1); stabilisce per alcuni di essi una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni (par. 2), con possibilità di riconoscere sanzioni o misure addizionali (par. 3). E' possibile riconoscere circostanze aggravanti ai sensi dell'articolo 6.

L'articolo 7 disciplina la **responsabilità delle persone giuridiche**, che possono essere sottoposte alle sanzioni pecuniarie penali e non penali elencate dall'articolo 8. Queste si estendono fino all'adozione di provvedimenti giudiziari di liquidazione (lettera e) e alla chiusura, temporanea o permanente, dei locali usati per commettere il reato (lettera f).

Il congelamento o la confisca dei proventi e dei beni strumentali utilizzati è regolata dall'articolo 9.

In termini di **giurisdizione**, la competenza degli Stati membri è stabilita in virtù di un criterio territoriale (reato commesso, anche solo parzialmente, nel territorio di uno Stato membro) e di cittadinanza (reato commesso da un cittadino) (articolo 10, par. 1). Criteri da applicare in caso di volontà, da parte di uno Stato membro, di estendere la propria giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio (paragrafo 2) e di incertezza sulla giurisdizione applicabile (paragrafo 3) sono dettati dall'articolo 10. E' prevista la possibilità di superare ogni incertezza deferendo la questione a Eurojust (par. 3, c. 2).

Gli Stati membri sono tenuti (articolo 11) a dotare gli incaricati delle indagini o dell'azione penale di "strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità".

Si evidenzia, infine, che l'articolo 1, par. 2, specifica che le norme della direttiva in titolo non si applicano al riciclaggio di beni derivanti da reati che ledono gli

interessi finanziari dell'Unione. In quest'ultimo caso, infatti, sono applicabili le specifiche norme di cui alla [direttiva \(UE\) 2017/1371](#)<sup>1</sup>.

Il termine per il **recepimento** della direttiva è posto al **3 dicembre 2020**.

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea di cui al [COM \(2016\)826](#) del 21 dicembre 2016<sup>2</sup>.

### **La norma di delega**

Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e dell'Allegato A, numero 2, della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

L'art. 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 per definire il procedimento per l'esercizio della delega ed individuare il relativo termine, fissato all'**8 novembre 2021** in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo art. 31.

Secondo quanto previsto dal comma 3, gli schemi di decreto legislativo, approvati dal Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere.

Poiché **il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 dicembre 2020** (in data antecedente all'entrata in vigore - l'8 maggio 2021 - della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), ai sensi del comma 1 il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione (entro l'8 agosto 2021) ma, per effetto dello "**scorrimento dei termini**" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, disposto dal comma 3, **il termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi**.

Il Governo ha presentato lo schema di decreto alle Camere il 6 agosto 2021; ricorre quindi la circostanza indicata al comma 3, in base alla quale se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei 30 giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente (come nel caso in esame), il termine per la delega è prorogato di tre mesi.

L'applicazione della clausola di scorrimento intende permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

<sup>2</sup> Per maggiori dettagli sulla proposta, si rinvia al [Dossier "L'unione europea e la lotta al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata"](#), n. 45/DE della XVII Legislatura, a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica.

## Contenuto

**L'articolo 1** - dando attuazione agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva - apporta una serie di modifiche al codice penale.

In particolare la **lettera a)** del **comma 1** - in attuazione dell'articolo 10 della direttiva - modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto comma dell'art. 9 l'esclusione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa per i delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320, 321) e traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*). Lo schema in esame modifica il quarto comma inserendo fra i reati per i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ricettazione) e 648-*ter.1* (Autoriciclaggio).

In proposito è opportuno ricordare in questa sede che la direttiva (UE) 2018/1673, all'art. 10 e nei considerando n. 1 e 9, - nell'ottica di favorire la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti nella lotta al riciclaggio - regola, anche la giurisdizione ed il *locus commissi delicti*, allo scopo di evitare che il riciclatore possa usufruire della legislazione più favorevole di un altro Stato o della sua minore collaborazione informativa.

In particolare, l'art. 10 prevede due **criteri alternativi** -obbligatori per gli Stati membri- per stabilire la giurisdizione nazionale, ossia l'obbligo per lo Stato di radicare la propria competenza se (alternativamente):

- lett. a): il reato commesso nel proprio *territorio*, anche solo *in parte*;
- lett. b): l'autore del reato è un suo *cittadino*.

Ai fini del recepimento quindi se - come del resto rileva anche la relazione illustrativa - è certamente speculare al primo criterio obbligatorio di giurisdizione previsto dall'art. 10 della direttiva la previsione dell'art. 6 codice penale in merito alla punibilità secondo la legge italiana dei reati commessi da chiunque in Italia (in tutto o in parte o anche in relazione all'evento), altrettanto non può dirsi nel caso in cui l'**autore del reato sia un cittadino dello Stato ed il reato sia commesso all'estero** giacché l'art 10 lett. b) della direttiva non pone limiti o condizioni alla giurisdizione interna nel caso in cui l'autore del reato di riciclaggio sia un cittadino dello stesso Stato membro. Nella relazione illustrativa si rileva quindi come rispetto all' articolo 10 della direttiva, un **adeguamento dell'ordinamento interno si sia reso necessario soltanto in relazione alla lettera b)** "dal momento che nessun problema sembra porsi con riguardo all'ipotesi di giurisdizione prevista dalla lettera a) dello stesso articolo 10 della direttiva a fronte del principio di ubiquità sancito dall'articolo 6 c.p. per tutti i reati e, quindi, anche per quelli in esame. In particolare, al fine di assicurare la giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva commessi dal cittadino all'estero, è stata esclusa la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 9 in ordine ai reati di cui agli articoli 648 e 648 *ter 1* i soli per i quali è attualmente necessaria la richiesta del Ministro della giustizia in considerazione dei limiti edittali".



E' appena il caso di ricordare che l'articolo 7 del nostro codice penale radica la giurisdizione in Italia solo in caso di delitti gravi contro lo Stato (artt. 241 ss., 467, 453 ss., 357-314 ss.-61 n.9 c.p.) o stabiliti da leggi speciali o convenzioni internazionali commessi *da chiunque*. Dunque, da una parte, la direttiva pone un obbligo per gli Stati membri di radicare la propria giurisdizione interna nel caso in cui l'autore del reato di riciclaggio sia un cittadino dello stesso Stato membro, **senza alcuna condizione** (se non quella – implicita – che il reato sia commesso integralmente al di fuori del territorio di quello Stato, e, quindi, non trovi applicazione, il criterio alternativo di giurisdizione previsto alla lettera *a* dell'art. 10 della direttiva). D'altra parte, nell'ordinamento italiano oggi vigente, secondo la richiamata previsione dell'art. 9 c.p., la giurisdizione italiana in caso di commissione del reato di riciclaggio interamente all'estero da parte di un cittadino italiano verrebbe radicata **solo se questi si trova in Italia. In base al quadro normativo vigente peraltro prevede una diversa procedibilità per** il reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 che sia commesso interamente all'estero dal cittadino italiano: in questo caso, tale delitto sarebbe addirittura perseguibile nel nostro paese **soltanto dietro richiesta del ministro della giustizia**, essendo l'art. 648 ter n. 1 c.p. punito nel minimo con la reclusione da due anni e perciò inferiore ai tre anni previsti dall'art. 9 c.p.

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 286
<b>Articolo 9</b>	<b>Articolo 9</b>
<i>Delitto comune del cittadino all'estero</i>	<i>Delitto comune del cittadino all'estero</i>
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.	<i>Identico</i>
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.	<i>Identico</i>
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia	<i>Identico</i>

stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.	
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346- <i>bis</i> .	Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346- <i>bis</i> e <b>648 e 648-<i>ter.l.</i></b>

La **lettera c)** - in attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva - modifica la disciplina del **reato di ricettazione** di cui all'articolo 648 del codice penale.

Lo schema introduce nell'articolo 648 c.p. due nuovi commi:

- il primo (nuovo secondo comma dell'articolo 648) prevede l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- il secondo (nuovo terzo comma dell'articolo 648) stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Con riguardo a quest'ultima previsione la relazione illustrativa rileva. "Quanto alla circostanza aggravante di cui alla lettera b) del paragrafo 1, si è ritenuto di intervenire solo sulla fattispecie di ricettazione, in quanto per le altre fattispecie di "riciclaggio" è già prevista una specifica aggravante "quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale (648 *bis* e 648 *ter* cod. pen.) o "quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale"(art. 648-*ter.l* cod. pen.). Tale aggravante è in linea con la direttiva, nella parte in cui impone un aggravamento della pena se l' autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 (del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo) e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale. In sostanza, la direttiva richiede, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale. L'aggravante già esistente consente di aumentare la pena se il reato è stato commesso nell'esercizio di una attività professionale; anche se l'autore non è soggetto obbligato nei sensi di cui sopra e presenta, quindi, un più ampio margine di operatività rispetto a quello previsto dalla direttiva. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le attività professionali previste dall'aggravante in questione non sono solamente quelle per le quali è prevista l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo (v Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 06/12/2016). Giova precisare che l'aggravante prevista per l'autoriciclaggio, benché diversa, quanto a tenore letterale, da quella prevista per i reati di cui agli articoli 648-*bis*

e 648-ter cod. pen., presenta la medesima sfera di applicazione, in quanto l'espressione attività professionale è tale da ricomprendere anche l'attività bancaria e finanziaria".

Ancora lo schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 c.p. che disciplina la **circostanza attenuante** della particolare **tenuità del fatto**.

Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa, è motivata da ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Si prevede all'uopo **una incidenza differenziata della circostanza** a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione. Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica:

- la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto;
- la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 286
<p align="center"><b>Articolo 648</b> <i>Ricettazione</i></p>	<p align="center"><b>Articolo 648</b> <i>Ricettazione</i></p>
<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p><b>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo</b></p>

	<b>a sei mesi.</b>
	<b>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</b>
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.	<b>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</b>
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del <b>reato</b> da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale <b>reato</b> .

E' stato conseguentemente modificato (**lettera b**) nell'articolo 240-*bis* c.p. relativo ai casi di confisca (*si veda l'articolo 9 della direttiva*) il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 c.p. con quello al comma quarto del medesimo articolo.

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 286
<b>Articolo 240-<i>bis</i></b>	<b>Articolo 240-<i>bis</i></b>
<i>Confisca in casi particolari</i>	<i>Confisca in casi particolari</i>
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater,	Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater,

<p>nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.</p>	<p>nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al <b>quarto</b> comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte</p>
---	---

	riguardano tre o più sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.	<i>Identico</i>

La **lettera d)** modifica l'articolo 648-*bis* c.p. che disciplina il **reato di riciclaggio**, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, **sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio.**

In proposito la relazione illustrativa sottolinea come si tratti di una modifica da ricondurre alla necessità di adeguare il nostro ordinamento alla nozione di "attività criminosa" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva. A ben vedere infatti la nozione di reato presupposto adottata dal nostro legislatore risulta più circoscritta: reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648 e. 648-*ter* c.p. sono solo i delitti con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*. 1 c.p. sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni. Lo schema di decreto modifica quindi l'articolo 648-*bis* prevedendo **la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi** (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648 *ter* cod. pen.). Nel contempo è introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.l. c.p.), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 286
<b>Articolo 648-<i>bis</i></b>	<b>Articolo 648-<i>bis</i></b>
<i>Riciclaggio</i>	<i>Riciclaggio</i>
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto <b>non colposo</b> , ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.	provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
	<b>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</b>
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	<i>Identico</i>
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648	<i>Identico</i>

La **lettera e)** interviene invece sul **reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita**, di cui all'articolo 648-ter c.p. inserendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. E' inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-ter.

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 286
<b>Articolo 648-ter</b>	<b>Articolo 648-ter</b>
<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,	<i>Identico</i>

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.	
	<b>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</b>
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.	La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al <b>quarto</b> comma dell'articolo 648.

La **lettera f)**, infine, modifica l'articolo 648-ter.1., in materia di **autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti "non colposi"** contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminuzione di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); apportando una modifica di coordinamento al terzo comma.

Sempre con riguardo all'articolo 648-ter. 1 la relazione illustrativa sottolinea come non si sia ritenuto di intervenire sulla fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio dal momento che il riferimento all'impiego dei beni in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" appare, alla luce della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto previsto dall'art. 3, par. 5, della direttiva. La Cassazione privilegia una nozione ampia di attività economica o finanziaria, ricomprendendo in essa anche l'ulteriore trasferimento del bene di provenienza illecita (es. una cessione *una tantum*), non inquadrabile in una stabile e organizzata attività economica o commerciale. Ad esempio, Cass., Sez. II penale, n. 38422 del 2018, ritiene rilevanti i trasferimenti e le sostituzioni che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale. In tema impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter c.p., *"la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082,*



2135 e 2195 del codice civile e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile è questi sono i parametri da utilizzare anche per valutare la configurabilità del delitto di cui all'articolo 648 ter 1 c.p. che, infatti, fa anch'esso riferimento alle medesime nozioni di attività economica o finanziaria". (Fattispecie in tema di reimmersione nel mercato di valori bollati fraudolentemente ottenuti; nella prospettazione accusatoria disattesa dal tribunale del riesame e avallata, invece, dalla Corte di cassazione, il profitto del reato di truffa viene acquisito dall'autore del reato già con l'apprensione del bene, sicché la reimmersione nel mercato e dei valori bollati fraudolentemente ottenuti integra necessariamente un *quid pluris* rispetto al reato presupposto, già consumato, e la dissimulazione della provenienza dei beni costituisce l'ulteriore disvalore - rispetto al reato presupposto - della condotta di reimmersione nel mercato degli stessi).

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 286
<b>Articolo 648-ter.1</b>	<b>Articolo 648-ter.1</b>
<i>Autoriciclaggio</i>	<i>Autoriciclaggio</i>
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto <b>non colposo</b> , impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
	<b>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</b>
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il	<b>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono</b>

denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	<b>da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</b>
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.	Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo <b>416-bis.1.</b>
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.	
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.	
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.	
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	

**L'articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.